

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

## **Il regime IVA delle associazioni sportive**

La disciplina IVA per gli enti di tipo associativo è contenuta nell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 633/72, modificato dall'art. 5, comma 2 del D.L. 460/97.

Si è cercato di escludere dal campo di applicazione IVA quelle attività non soggette ad imposizione ai fini delle imposte dirette.

A differenza delle società ed enti commerciali in cui vige una "presunzione assoluta" in base alla quale sono in ogni caso considerati soggetti passivi IVA, ai soggetti diversi, quali gli enti non commerciali, la qualifica di soggetto passivo ai fini dell'IVA può essere attribuita esclusivamente al verificarsi di una serie di condizioni:

- abitudine e professionalità (quindi non le attività occasionali);
- devono rientrare tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. o attività agricole previste nell'art. 2135 c.c.;
- svolgere tale attività in forma di impresa.

Non costituiscono operazioni rilevanti ai fini IVA:

- le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti di propri associati o partecipanti e di associazioni che svolgono la medesima attività verso pagamento di un corrispettivo specifico, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;
- le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell'ambito di bar ed esercizi simili da parte di associazioni di promozione sociale nei confronti di propri associati, soci e partecipanti, a condizione che dette attività siano strettamente complementari a quelle direttamente svolte in attuazione degli scopi istituzionali;
- le cessioni di pubblicazioni delle associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale, culturali, religiose, assistenziali, politiche, sindacali e di categoria, effettuate prevalentemente ai propri associati.

L'applicazione delle disposizioni agevolative previste dai commi 4 e 6 del medesimo art. 4 del D.P.R. 633/72 è subordinata alla condizione che le associazioni interessate adeguino i loro atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, introducendo le seguenti clausole:

- divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
- obbligo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con analoghe finalità in caso di scioglimento;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
- intransmissibilità della qualità di socio.

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Aziendale & Agevolata*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Anatocismo*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*  
*Advisoring in operazioni di PPP*

Per coloro che non hanno optato per la L. 398/91, l'art. 19, comma 1 del D.P.R. 633/72 dispone che i soggetti passivi possono portare in "detrazione", dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, l'imposta da loro assolta o dovuta o a loro addebitata a titolo di rivalsa "in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione".

La perdita della qualifica di ente non commerciale deve essere determinata sulla base di un dato quantitativo che può essere valutato soltanto a posteriori.

L'art. 111-*bis*, comma 3, prevede invece che la perdita della qualifica produce effetti in via retroattiva, a decorrere dall'inizio dello stesso periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni.

Entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio bisogna adempiere l'obbligo di iscrivere nell'inventario i beni patrimoniali dell'ente quando la verifica della perdita della qualifica avviene a consuntivo, al termine del periodo d'imposta.